

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

**presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per la modifica della Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (LIPCT) del 6 novembre 2012 (Mantenimento del livello delle pensioni di vecchiaia fissato nel 2013 e adattamento al carovita delle pensioni in primato di contributi senza garanzie)**

del 19 settembre 2022

Con la presente iniziativa parlamentare elaborata si chiede di non tradire le promesse fatte dal Governo e dal Parlamento a ca. 16'000 assicurate e assicurati senza garanzie dell'Istituto di previdenza del Canton Ticino il 6 novembre 2012 con il varo della nuova legge sull'IPCT, la quale ha definito l'abbandono del piano assicurativo in primato delle prestazioni e l'introduzione del piano assicurativo in primato dei contributi. Questa legge ha significato a partire dal 2013 per le/gli assicurati in primato dei contributi senza garanzie transitorie una diminuzione delle pensioni di vecchiaia del 20% mediamente.

Le richieste della presente iniziativa parlamentare sono due.

**1) Mantenere il livello delle pensioni di vecchiaia in valore assoluto pari a quello determinato dai tassi di conversione fissati nel 2013 per il calcolo della pensione di vecchiaia.**

Un'ulteriore riduzione del 20% -con effetto progressivo dal 1.1.2024- porterebbe ad erogare da parte dell'IPCT pensioni di vecchiaia nel piano assicurativo in primato dei contributi, che sarebbero mediamente del 36% inferiori rispetto al valore delle rendite del piano assicurativo in primato di prestazioni: questa prospettiva di riduzione delle pensioni di vecchiaia del 36% sull'arco di una quindicina di anni è contraria al principio della buona fede ed irresponsabile, perché significa impoverire una fetta importante del ceto medio ticinese, e lo è tanto più se fatta da un datore di lavoro pubblico che vuole essere normalmente attrattivo nelle sue condizioni di lavoro. Il nuovo capoverso 6bis inserito nell'articolo 11 LIPCT introduce una delega al Consiglio d'amministrazione dell'IPCT e segue la linea già tracciata di aumentare i contributi a carico dei datori di lavoro per finanziare il livello delle pensioni. Occorre comunque essere consapevoli che questo contributo, da solo, non consente da subito di erogare pensioni identiche in valore assoluto, perché tale effetto lo si avrà solo laddove il periodo di contribuzione sarà completo. Nel mezzo occorreranno altre misure, quali la prevista riduzione scalare del tasso di conversione tra il 2024 ed il 2031 e l'utilizzo di appositi accantonamenti fatti dal Consiglio d'amministrazione dell'IPCT. Resta il fatto che l'aumento dei contributi richiesto dalla presente iniziativa è imprescindibile e gioca un ruolo importante nel perseguimento dell'obiettivo di sostenere il livello delle pensioni.

**2) Evitare il blocco del carovita fino al 15% per le pensioni del piano assicurativo in primato di contributi senza garanzie e per le pensioni in condizioni analoghe.**

Non applicare la sospensione fino al 15% alle pensioni erogate secondo il primato dei contributi potrebbe invero già rientrare nella *ratio legis* della LIPCT del 2012, siccome tali pensioni sono più basse del 20% mediamente di quelle erogate secondo il primato delle prestazioni (o con le garanzie, che è la stessa cosa): ma per chiarezza la modifica di legge va a nostro parere introdotta. Nel testo proposto si precisa anche la non sospensione viene introdotta di regola per le casistiche elencate, in modo che il Consiglio d'amministrazione dell'IPCT possa considerare le situazioni (eccezioni) di quelle pensioni in primato dei contributi che per vari motivi sono più alte delle pensioni in primato di prestazioni. Inoltre dal 2021 vengono erogate dall'IPCT pensioni vedovili più ridotte per le vedove o i vedovi di ex assicurati andati in pensione secondo il primato delle prestazioni (oppure con le garanzie, che è la stessa cosa), di modo che non si giustifica "penalizzare" ulteriormente questa categoria di persone, la quale a seguito della citata maggior

riduzione è stata sostanzialmente parificata ai beneficiari di prestazioni vedovili in primato dei contributi.

### Modifiche proposte (parte evidenziata)

#### **Contributi ordinari, straordinari, contributi di risanamento, ammontare e ripartizione**

##### **Art. 11**

(...)

<sup>6bis</sup> Per finanziare il mantenimento di un livello delle pensioni di vecchiaia pari in valore assoluto a quello determinato dai tassi di conversione applicati in data 1.1.2013, i datori di lavoro versano un contributo che viene annualmente definito dall'Organo supremo dell'Istituto di previdenza, ritenuto un massimo del 5% della massa degli stipendi assicurati. Tale contributo non viene considerato nei contributi personali determinanti per il calcolo della prestazione di libero passaggio secondo l'art. 17 della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1993.

#### **Adeguamento delle pensioni al rincaro**

**Art. 12<sup>1</sup>** L'adeguamento delle pensioni al rincaro è sospeso fino al momento in cui l'indice nazionale dei prezzi al consumo avrà raggiunto un aumento cumulato del 15% a partire dal valore dell'indice di novembre 2012. La sospensione non si applica di principio alle pensioni erogate secondo il piano assicurativo in primato dei contributi ed alle pensioni vedovili erogate dopo il 1.1.2021 al coniuge o partner registrato di un assicurato che percepiva una pensione anticipata, di vecchiaia o d'invalidità secondo le disposizioni della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato in vigore prima del 01.01.2013 o una pensione anticipata o di vecchiaia secondo l'art. 24 della Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (norma transitoria).

<sup>2</sup>Le pensioni sono adeguate all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice effettivo del mese di novembre, nei limiti consentiti dal cpv. 3.

<sup>3</sup>Per il finanziamento dell'adeguamento delle pensioni al rincaro è prelevato un contributo massimo dell'1.5% di cui il 40% a carico dell'assicurato e il 60% a carico del datore di lavoro.

<sup>4</sup>L'Organo supremo dell'Istituto di previdenza stabilisce le modalità per la determinazione del prelievo del contributo annuale e la percentuale dell'adeguamento delle pensioni.

Raoul Ghisletta

Ay - Biscossa - Buri - Corti - Ermotti-Lepori - Ferrari -

Fonio - Forini - Lepori C. - Pugno-Ghirlanda - Stephani